

**ARPAT**

Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

**Decreto del Direttore Generale**

N. 36 del 18.03.13

**Proponente: Dr. Marco Chini**

**Settore Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)**

**Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet) -**

**Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Giovanni Barca**

**Dirigente Responsabile del procedimento: Dr. Marco Chini**

**Estensore: Dott.ssa Antonella Chesi**

**Oggetto: Convenzione tra ARPAT e IFAC-CNR sul controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici – Proroga convenzione e attivazione Fase IV**

**ALLEGATI N°: 1**

<b>Denominazione</b>	<b>Pubblicazione</b>	<b>Tipo di supporto</b>
<i>Allegato A: "Convenzione tra ARPAT e IFAC-CNR sul controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici – Proroga e attivazione Fase IV"</i>	<i>Integrale</i>	<i>Cartaceo</i>

**Natura dell'atto: non immediatamente eseguibile**

## Il Direttore Generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30, avente per oggetto "Nuova disciplina dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 29.3.2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Ricordato che l' Agenzia in data 27.10.2010 ha sottoscritto una convenzione triennale (con scadenza il 30 settembre 2013) con IFAC-CNR per una collaborazione sul tema del controllo dell' esposizione ai campi elettromagnetici (decreto del Direttore Generale 314/2010, agli atti);

Considerato che detta Convenzione prevede un' articolazione delle attività per "Fasi", specifica obiettivi, durata e risorse per la Fase I ed indica le modalità per attivare le Fasi successive; Dato atto che oltre alla Fase I (terminata il 31 dicembre 2011) e alla Fase II (scadenza 31 luglio 2012) ha avuto luogo una Fase III con scadenza 31 gennaio 2013;

Visto che ARPAT è interessata a sviluppare ulteriormente i risultati ottenuti nell' ambito delle Fasi I, II e III estendendone l' applicazione anche ad altre tipologie di sorgenti e di situazioni di esposizione;

Considerato che IFAC-CNR ha manifestato la disponibilità a prorogare la convenzione e a procedere alla fase IV del progetto a fronte di un contributo pari a € 58.000,00;

Considerato congruo il contributo di € 58.000,00 da erogare ad IFAC-CNR per la realizzazione della fase IV;

Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare la fase IV del progetto attraverso la sottoscrizione di una convenzione (Allegato "A");

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell' Agenzia espresso dal Responsabile de Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali in esito alla proposta, espresso in calce;


Visti i pareri espressi in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;

decreta

- 1) di prorogare la convenzione sottoscritta con IFAC-CNR in data 27 ottobre 2010 con scadenza al 30/09/2013 per un ulteriore periodo di tre anni;
- 2) di procedere all' attivazione della fase IV della suddetta convenzione per una collaborazione sul tema dell' aggiornamento e dello sviluppo delle metodiche di valutazione delle grandezze fisiche ambientali e dei relativi data base;
- 3) di imputare il costo di Euro 58.000,00 da erogare quale contributo per la collaborazione con IFAC-CNR alla voce di spesa "B2" "Acquisti di servizi" a carico del bilancio di esercizio 2013;
- 4) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nel Bilancio preventivo economico 2013;
- 5) di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dello Settore tecnico SIRA, Dr. Marco Chini, ai sensi dell' art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

- 6) di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della L.R.T. 22.06.2009 n. 30;

Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Giovanni Barca



Dirigente proponente


Dr. Marco Chini



Settore Bilancio e Contabilità

Responsabile

Dott.ssa Paola Querci



Settore Affari Generali

Responsabile

Dott.ssa Marta Bachechi




Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Paola Querci



Il Direttore Tecnico

Dott. Andrea Poggi





**Convenzione tra ARPAT e IFAC per una collaborazione sul tema del controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

**PROROGA CONVENZIONE E ATTIVAZIONE FASE IV**

L'anno duemilatredici (2013), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di febbraio

tra

l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (C.F./P.I. 04686190481), nel prosieguo denominata ARPAT, con sede in via N. Porpora 22, 50144 Firenze, rappresentata dal Direttore Generale dr. ing. Giovanni Barca

e

l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586 – P.I. 02118311006), nel prosieguo denominato IFAC, con sede in via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), rappresentato dal Direttore dr. Renzo Salimbeni

**CONSIDERATO**

- che ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)", concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;

- che ARPAT e IFAC sono interessati allo sviluppo di forme cooperative di collaborazione su basi rigorose di uguaglianza e di reciproco vantaggio nel settore degli agenti fisici;
- che ARPAT e IFAC in data 27 ottobre 2010 hanno siglato una Convenzione di durata triennale (con scadenza il 30 settembre 2013) per approfondire le tematiche relative al controllo dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a bassa ed alta frequenza;
- che detta Convenzione prevede un'articolazione delle attività per "Fasi" successive, specifica obiettivi, durata e risorse per la Fase I ed indica le modalità per attivare le Fasi successive;
- che oltre alla Fase I (terminata il 31 dicembre 2011) e alla Fase II (scadenza 31 luglio 2012) ha avuto luogo una Fase III con scadenza 31 gennaio 2013;
- che ARPAT e IFAC sono interessate a sviluppare ulteriormente i risultati ottenuti nell'ambito delle Fasi I, II e III;
- che ARPAT e IFAC sono interessate a mantenere e proseguire la collaborazione, estendendone l'applicazione anche ad altre tipologie di sorgenti e di situazioni di esposizione, su basi rigorose di uguaglianza e di reciproco vantaggio.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### ART. 1 - OGGETTO

Si conviene di prorogare la convenzione tra ARPAT ed IFAC sottoscritta il 27 ottobre 2010 con scadenza al 30/09/2013 per un ulteriore periodo di 3 anni (quindi con scadenza il 30 settembre 2016). Contestualmente, viene avviata la Fase IV di attività inquadrata nella suddetta convenzione. In questa Fase, ARPAT e IFAC concorreranno all'aggiornamento e allo sviluppo delle metodiche di valutazione delle grandezze fisiche ambientali e dei relativi data base congiuntamente allestiti nel corso della collaborazione pregressa.

In particolare, le attività previste saranno ripartite tra ARPAT e IFAC secondo le rispettive competenze e riguarderanno, in linea di massima, i punti seguenti:

- aggiornamento del sistema di archiviazione, gestione ed esposizione dei dati ambientali;
- aggiornamento dell'archivio CERT e del data base delle misure ELF;
- implementazione di procedure di elaborazione dati tramite strumenti GIS open-source;
- integrazione delle banche dati ambientali con i data base agenziali di ARPAT;
- realizzazione di catasti ambientali come estensione dei precedenti data base, con particolare riferimento a sorgenti, simulazioni e misure di agenti fisici;

- estensione dei risultati ottenuti nell'ambito delle precedenti fasi ai diversi ambiti delle attività di supporto tecnico, controllo e monitoraggio di ARPAT.

Resta inteso che, nel corso dello svolgimento, l'elenco dei punti programmatici potrà essere modificato (con cancellazioni, inserimenti e modifiche di priorità) per adattarlo ad eventuali cambiamenti di esigenze.

#### ART. 2 - DURATA DELLA FASE IV E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Fase IV prenderà l'avvio a partire dalla data di stipula ed avrà una durata di 20 mesi.

IFAC contribuirà alla realizzazione delle attività con proprie risorse umane e strumentali. Al fine di garantire condizioni paritarie al progetto, ARPAT erogherà un contributo pari a € 58.000 (euro cinquantottomila/00) suddivise in due quote:

1. quanto a € 29.000 (euro ventinovemila/00) alla presentazione di un piano operativo di lavoro (POL);
2. quanto a € 29.000 (euro ventinovemila/00) al completamento della Fase IV.

Le somme in questione sono da considerarsi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. A) del D.P.R. n. 633/72.

#### ART. 3 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

I responsabili scientifici sono:

- per IFAC il dr. Daniele Andreuccetti;

- per ARPAT il dr. Marco Chini.

#### ART. 4 - SCAMBIO DI RISORSE UMANE

Ciascuna parte acconsente a far operare il proprio personale presso le sedi dell'altra parte, ove ciò risulti di interesse per una migliore riuscita del progetto.

Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il contraente ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le parti contraenti, si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

#### ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi e della specifica normativa vigente e in particolare nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione. Le parti contraenti convengono

nell'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm..

Le parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

#### ART. 6 - PROPRIETA' E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati delle attività previste dalla presente Convenzione e la relativa documentazione apparterranno in ugual misura ad entrambe le parti, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali degli autori.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi o costituire oggetto di pubblicazioni, che potranno avvenire in modo congiunto tra le parti o ciascuna per quanto di propria competenza. Dovrà in ogni caso essere riconosciuta la titolarità dei rispettivi contributi.

Le parti non porranno alcun ostacolo pregiudiziale alla pubblicazione in sede scientifica del lavoro svolto e dei risultati conseguiti. Pubblicazioni o divulgazioni in ambiti non scientifici dovranno essere autorizzate esplicitamente, per iscritto, da entrambe le parti.

In tutte le pubblicazioni si dovrà fare esplicito riferimento alla presente Convenzione.

#### ART. 7 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della

presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e ogni ulteriore elaborazione manuale o automatizzata e inoltre per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Ciascuna parte si obbliga rispettare rigorosamente, nell'ambito della propria competenza, quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

**ARPAT**  
Il Direttore Generale  
Dr. Ing. Giovanni Barca

---

**IFAC**  
Il Direttore  
Dr. Renzo Salimbeni

---

